



NOTAIO
ANNAMARIA MONDANI

Repertorio n.2956

Raccolta n.2470

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove novembre duemiladiciotto
(9 novembre 2018)

a Collesalvetti, nel mio studio in Piazza della Repubblica n. 5, avanti a me Dr. Annamaria MONDANI, Notaio in Collesalvetti, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Livorno, è comparso:

**** GIARI Alessandro** nato a Castellina Marittima il 9 Dicembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene non in proprio ma in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società **"REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE"**, con sede in Rosignano Marittimo (LI), Loc. Le Morelline Due snc., capitale sociale euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Livorno, codice fiscale e numero di iscrizione: 01741410490, REA LI-153942, Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

premette che:

- il comparente in qualità di Amministratore Unico, è Datore di Lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/2008;
- in relazione all'organizzazione aziendale in essere, l'Amministratore Unico è impossibilitato ad assolvere direttamente a tutte le attività di gestione connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro su di lui incombenti;
- in particolare, l'Amministratore Unico è impossibilitato ad assolvere direttamente a tutte le attività ad esso attribuite in qualità di Datore di Lavoro, ciò sia per molteplicità e diversità delle attività da monitorare (che richiedono presenza costante), sia ancora per la complessità tecnica di alcuni specifici settori di attività;
- l'Ing. RICCI Stefano, infra meglio generalizzato, in qualità di Responsabile area Tecnica, svolge da diversi anni attività presso REA Impianti S.r.l. Unipersonale ben conoscendone dunque gli aspetti operativi e gestionali;
- al Responsabile Area Tecnica è necessario attribuire poteri e funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che diversamente risulterebbero in capo all'Amministratore Unico, nonché le competenze, i poteri e l'autonomia decisionale e di spesa che rendano efficace e diretta la gestione delle problematiche di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e dunque di affidare allo stesso le funzioni attinenti all'osservanza della legislazione in questa materia, con il solo limite delle

REGISTRATO A LIVORNO

in data 13/11/2018

al n. 10011

serie 1T

€. 230,00

scelte di alta direzione e/o indirizzo aziendale e di quelle attribuzioni che - con riferimento alla materia della salute, sicurezza e igiene sul lavoro - la legge (art. 17, d.lg. n. 81/2008) prevede come non delegabili e in particolare:

1. valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento (art. 17, lett. a) e art. 28, d.lg. n. 81/2008);
2. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lett. b) e art. 31 d.lg. n. 81/2008).

- per la sua formazione e per l'esperienza acquisita nella gestione degli aspetti organizzativi e di gestione aziendale, l'Ing. Ricci Stefano appare idoneo ad assumere le funzioni delegate;

l'Ing. Ricci Stefano ha manifestato la propria disponibilità, con riferimento agli ambiti sopra descritti, a ricevere procura speciale e delega di poteri e responsabilità, tra i quali anche quelli connessi all'osservanza della legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, con le caratteristiche ed i limiti, di cui sopra,

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Alessandro Giari, come sopra identificato,

delega e conferisce procura

all'Ing. RICCI Stefano, nato a Livorno il giorno 31 gennaio 1971, residente a Rosignano Marittimo, frazione Castelnuovo della Misericordia, via Gronchi n. 40, codice fiscale RCC SFN 71A31 E625L affinché provveda alla luce delle esperienze professionali acquisite, in piena autonomia, nell'ambito dell'attività svolta in qualità di Responsabile Area Tecnica di REA Impianti S.r.l. Unipersonale, a svolgere le funzioni di seguito precisate.

Con riferimento ai siti tutti di Rea Impianti S.r.l. Unipersonale (intendendosi per tali sia lo stabilimento di Rosignano Marittimo, sia lo stabilimento di Cecina sia la sede legale che eventuali siti futuri), l'Ing. Ricci Stefano dovrà e potrà assumere ogni determinazione ed iniziativa decisionale ed economica in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione incendi potendo agire con le stesse prerogative del Datore di Lavoro mandante ed in sostituzione dello stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale, in modo che il delegato abbia ad assumere poteri, compiti e responsabilità ricadenti in capo al delegante.

All'Ing Ricci Stefano che, in ragione delle attribuzioni di cui al presente atto, assumerà il ruolo di "delegato ex art. 16 d.lg. 81/2008", viene attribuita la competenza relativa all'attuazione delle scelte di alta direzione ed indirizzo aziendale, la responsabilità dell'impresa verso i lavoratori

ed il compito di occuparsi di tutte le problematiche inerenti o correlate al perseguimento degli obiettivi aziendali in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Il delegato dovrà, comunque, assicurare la corretta applicazione di tutte le norme di legge emanate ed emanande in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra i quali, in particolare, a titolo espressamente esemplificativo e non esaustivo il d.lg. n. 81/2008 e s.m.i. (e tutte le norme ad esso previgenti o speciali ancora in vigore), nonché il pieno rispetto di tutte le disposizioni, circolari, provvedimenti e regolamenti di attuazione nella medesima materia e per esso in particolare (sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

assicurare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti all'attività di valutazione dei rischi ed alle verifiche periodiche (audit) nei luoghi di lavoro;

fornire ai lavoratori, previa consultazione con il RSPP ed il Medico Competente, i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), adeguati ai rischi lavorativi e comunque previsti nel DVR, conformi ai requisiti di legge e di buona tecnica, garantendo il loro utilizzo per gli usi previsti in conformità alle informazioni del fabbricante, garantendone l'efficienza, fornendo istruzioni comprensibili e rendendo disponibili in azienda informazioni adeguate sui DPI, destinando ogni DPI ad un uso personale, informando preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, stabilendo procedure aziendali da seguire per la riconsegna e deposito al termine dell'utilizzo, assicurando adeguata informazione, formazione e addestramento sul loro utilizzo;

garantire che tutti i lavoratori (ivi compresi Preposti, Dirigenti, nonché RLS) ricevano informazione, formazione ed addestramento sufficienti ed adeguati - e in ogni caso coerenti per durata, modalità e contenuti a quanto previsto dagli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 37, comma 2, d.lg. 81/2008 - sui rischi generali e specifici in conformità alle loro mansioni e secondo quanto previsto dal DVR, sulle normative, sulle misure di sicurezza, sulle procedure, sulle istruzioni e sulle disposizioni aziendali, anche per quanto riguarda il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonché sulle procedure di emergenza da adottare in caso di pericolo grave ed immediato e sui nominativi dei lavoratori addetti alle medesime procedure di emergenza, vigilando - anche tramite i Preposti - richiedendone l'osservanza anche attraverso l'applicazione degli strumenti disciplinari previsti dal CCNL e, infine, prendendo le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che

li espongono ad un rischio grave e specifico;
garantire il rispetto delle procedure aziendali esistenti e di quanto previsto nel DVR, in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici: (1) nominando il Medico Competente, (2) tenendo conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, nonché dei giudizi di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal Medico Competente vigilando affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità, (3) inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo sanitario, richiedendo al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, (4) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lg. 81/2008 comunicando tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;

adottare le misure necessarie ai fini della corretta gestione delle eventuali situazioni di emergenza, in conformità alle relative Procedure approvate dal Datore di Lavoro e comunque: (1) designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, salvataggio, primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza e garantendo loro la formazione e l'addestramento previsto dalla normativa, (2) adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, (3) informando il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, (4) astenendosi, salvo eccezioni motivate da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del d.lg. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 d.lg. 81/2008; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento delle sue funzioni, copia del DVR (consultabile in azienda), nonché consentire allo stesso di accedere ai dati di cui è

prevista la comunicazione all'INAIL;

provvedere alle, o verificare che siano state effettuate le comunicazioni all'INAIL previste dall'art. 18, comma 1bis e comma 1, lett. r), lett. aa) d.lg. 81/2008, nonché per tutte le comunicazioni agli enti previste dalla normativa nazionale;

garantire in generale l'espletamento delle attività previste a suo carico dalle Procedure gestionali e/o dalle Istruzioni Operative esistenti nell'ambito del Sistema di gestione organizzativo (ISO 9001) della sicurezza (OHSAS 18001) e dell'ambiente (ISO 14001), nonché dal Modello Organizzativo previsto dal d.lg. n. 231/2001;

in via generale, aggiornare le misure di prevenzione, segnalando al Datore di Lavoro la eventuale necessità di revisione del DVR, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute, sicurezza e igiene del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, ciò anche fornendo al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente costanti informazioni sulla natura dei rischi, l'organizzazione e la programmazione del lavoro, l'attuazione delle misure, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, i dati sugli infortuni e le malattie professionali;

garantire la conformità dei luoghi di lavoro a quanto prescritto dagli artt. 64 e ss. d.lg. 81/2008 e in generale, garantire l'attuazione delle misure previste nel DVR e comunque delle misure di sicurezza e degli obblighi sopra descritti anche con riferimento particolare ai rischi specifici di cui al d.lg. 81/2008 e indicati del DVR (a titolo esemplificativo, rischio elettrico, lavori in quota, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, rischio chimico, videoterminali, ergonomia e movimenti ripetitivi, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti chimici, amianto, etc.);

provvedere, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. 81/2008 a rendere edotti gli appaltatori e i lavoratori autonomi operanti all'interno di tutti i siti aziendali, dei rischi specifici dei luoghi in cui essi operano e ad adottare (anche attraverso la redazione del DUVRI) iniziative idonee a verificare e coordinare le attività' degli stessi, a cooperare nell'attuazione delle misure atte a evitare pericoli ai lavoratori dello stabilimento ed altrui, ed a verificare i requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;

provvedere alla individuazione e nomina, ove previsto e salva l'applicazione della disciplina speciale in tema di contratti pubblici, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

curare che ogni macchina od impianto sia dotato dei prescritti dispositivi di sicurezza e dei relativi collaudi,

omologazioni, verifiche periodiche e autorizzazioni amministrative tutte ed assumere ogni provvedimento necessario per tutelare l'igiene del lavoro; disporre e curare i relativi collaudi, omologazioni verifiche periodiche, rappresentando la REA Impianti S.r.l. nei confronti di enti pubblici e privati competenti sottoscrivendo domande, registri ed attestati, presenziando a sopralluoghi, firmando i verbali relativi, ancorché' intestatario delle licenze e delle pratiche suddette risulti il rappresentante legale della REA Impianti S.r.l.; rappresentare la società in eventuali procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di conformità Cee di macchine e impianti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, nonché espressamente sottoscrivere per conto della società' la dichiarazione di conformità.

Egli, a prescindere dall'esemplificazione non esaustiva sopra proposta, dovrà, in generale, provvedere a che venga adempiuto ogni obbligo in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro previsto in capo al Datore di Lavoro dalla vigente legislazione (internazionale, nazionale e regionale) od imposte dalla normale prudenza, e ciò con piena responsabilità.

L'Ing. Ricci Stefano dovrà tenersi costantemente aggiornato in ordine all'emanazione di nuove disposizioni nelle materie affidate, così come in ordine alle migliori tecniche disponibili da applicarsi, secondo quanto previsto dalla legge.

Per il miglior espletamento dell'incarico egli potrà avvalersi della collaborazione di consulenti della società, nonché dell'opera di dirigenti, preposti e personale subordinato in genere, anche attraverso la emanazione di circolari e disposizioni interne, nell'ambito di una coordinata attività di organizzazione e attuazione delle misure di sicurezza normativamente previste, svolgendo tuttavia una sistematica vigilanza sul loro effettivo e corretto esercizio. Per la realizzazione delle funzioni delegate all'Ing. Ricci Stefano, viene conferito un potere di spesa, da gestire in completa autonomia ma secondo le procedure aziendali, entro il limite di Euro 221.000,00 (duecentoventunomila virgola zero zero), in riferimento a singolo atto, fermi restando il dovere e la possibilità di disporre acquisti e spese anche oltre il limite prefissato ogni qualvolta, in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, ne ravvisi la necessità ed urgenza. La priorità di esecuzione degli interventi nelle materie delegate è rimessa alla determinazione dello stesso delegato.

Nel rispetto delle procedure aziendali, vengono altresì attribuiti al delegato poteri di amministrazione inerenti agli atti di propria competenza (tra i quali espressamente l'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal

C.C.N.L. in relazione alle violazioni attinenti alla sicurezza) nonché la rappresentanza della società per quanto necessario allo svolgimento dell'attività qui delegata.

Per tutte le attività oggetto di delega, e nei limiti della delega stessa, viene attribuito al delegato, secondo le procedure aziendali, il potere di:

- rappresentare la società avanti a tutte le autorità ed enti, sia pubblici che privati (anche al fine di ottenere permessi, concessioni, licenze, nulla osta, pareri, autorizzazioni ed altri provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività);
- firmare la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti e documenti ad essa connessi;
- rappresentare la società innanzi a tutte le Autorità giudiziarie e ai Collegi Arbitrali nella materia delegata e, sempre in quest'ambito, di nominare avvocati;
- delegare specifiche funzioni (con specifico riferimento alla delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciò potrà essere svolto alle condizioni di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3bis del d.lg. 81/2008), rimanendo onerato dell'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite, e revocare i poteri eventualmente conferiti.

Per tutto quanto oggetto di delega, con cadenza semestrale, o con la diversa cadenza eventualmente prevista nelle procedure aziendali, il delegato dovrà relazionare al delegante in merito allo svolgimento e all'andamento delle funzioni delegate.

Il tutto con promessa di rato e valido senza limitazione di poteri al nominato procuratore nell'ambito delle facoltà a lui conferite.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla parte comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di legge alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Consta l'atto di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mio fiducia e da me notaio completato a mano, per quindici pagine.

Firmato: Alessandro GIARI

ANNAMARIA MONDANI